

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita l' associazione socio culturale denominata :

" ASSOCIAZIONE FONDAZIONE ARCHIMEDE "

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Siracusa (SR) in Via Olimpiade, 4. c/o Studio Associato Germano
Può avere più sedi operative sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

L'associazione, non ha scopi di lucro e si propone di:

- Divulgare la figura storica del grande matematico e scienziato siracusano " Archimede".
- Organizzare manifestazioni, convegni, videoconferenze, intrattenimenti, spettacoli, mostre, premi, programmi radiofonici e televisivi, produrre documentari , lungometraggi e tutto quanto possa essere utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- Incentivare e promuovere la realizzazione di un prestigioso monumento-museo dedicato ad Archimede ed eventuali strutture collaterali;
- Diffondere le opere di Archimede , la storia e le bellezze monumentali e paesaggistiche della città e della provincia di Siracusa;

Per il raggiungimento degli scopi sociali enunciati e per lo svolgimento delle suddette attività elencate, l'associazione potrà:

- Istituire comitati di ricerca e di documentazione sulle opere di Archimede.;
- Provvedere all'acquisto e alla distribuzione fra i soci di pubblicazioni, edizioni fotografiche, prodotti multimediali e altro materiale di interesse associativo.;
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali;
- Organizzare corsi di formazione per gli associati, promuovere concorsi rivolgendosi a tutte le fasce di età, attinenti alla conoscenza dei valori dello sport, della musica, del teatro e della ricerca scientifica.;
- Farsi promotrice di iniziative volte allo sviluppo ed alla valorizzazione dei beni culturali, sociali, ambientali, economici e produttivi della Regione Sicilia.;

Potrà altresì organizzare attività di studio su particolari temi di valenza sociale ed economica. Per il miglior raggiungimento di tali fini potrà intraprendere attività editoriali, campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione sui temi facenti parte di questo oggetto sociale a mezzo stampa, radio, televisione, supporto digitale, rete internet;

L'associazione potrà altresì, per raggiungere il pieno compimento dell'oggetto sociale stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, fondazioni , società di qualsiasi genere;

Potrà ,altresì, partecipare alla gestione o gestire in proprio attività quali musei, gallerie d'arte, periodici, quotidiani, iniziative ricreative in genere ,laboratori di restauro, corsi di formazione professionale o quant' altro possa essere reputato utile al raggiungimento delle finalità previste in questo oggetto sociale.;

Per il raggiungimento dei fini sociali potrà avvalersi di consulenze e prestazioni di professionisti, ditte e società specializzate nei vari campi;

ARTICOLO 4

L'Associazione può aderire a Federazioni nazionali ed internazionali.

SOCI

ARTICOLO 5

Chiunque , di qualunque nazionalità e di qualunque religione, d'ambo i sessi, può chiedere, impegnandosi a rispettare il presente statuto ed i regolamenti sociali, di diventare socio dell'associazione.

L'accoglimento della domanda è riservato al Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego di accettazione della domanda di iscrizione non è appellabile.

Il tesseramento dà diritto a frequentare gli eventuali locali dell'associazione, a partecipare alle assemblee e ad esprimere il proprio voto. Il diritto al voto è riconosciuto quando il socio è in regola con il pagamento della quota associativa stabilita ogni anno dal consiglio direttivo. Quando il socio non paga per due anni consecutivi la quota associativa viene automaticamente cancellato dal libro dei soci..

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO 6

I soci hanno l'obbligo di:

- a) Osservare e far osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la vita dell'associazione;
- b) Accettare le decisioni organizzative e disciplinari del Consiglio Direttivo;
- c) Astenersi dal compiere atti che possano ledere gli interessi morali e materiali

dell'associazione;

d) Pagare puntualmente la quota sociale.

e) Impegnarsi, per quanto gli è possibile, nella vita associativa

ARTICOLO 7

I soci hanno il diritto di:

a) Frequentare i locali dell'associazione.

b) Godere delle facilitazioni che l'associazione potrà ottenere da Enti e Aziende Pubbliche e Private..

c) Partecipare all'assemblea, con diritto di voto.

DISCIPLINA DEI SOCI

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo può temporaneamente sospendere dai diritti, di cui al precedente articolo, il socio che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 6. La sospensione non dispensa dal pagamento del contributo sociale.

ARTICOLO 9

Qualora i motivi di cui al precedente articolo assumano carattere di particolare gravità, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può radiare il socio in via definitiva.

ARTICOLO 10

Quando la radiazione fosse motivata da morosità, la riammissione all'associazione non potrà aver luogo se l'interessato non abbia regolato le annualità pregresse.

ARTICOLO 11

I soci cessano di far parte dell'associazione per:

- a) Dimissioni
 - b) Radiazione
 - c) Scioglimento
- Gli associati che abbiano recesso o siano stati radiati o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

Il socio che abbia raggiunto gli anni diciotto ed è in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di partecipare all'assemblea e di manifestare la propria volontà con il voto.

ARTICOLO 13

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il trenta del mese di Maggio per un consuntivo annuale ed approvare il bilancio.

ARTICOLO 14

L'assemblea dei soci può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ,oppure per deliberazione, a maggioranza, del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

La convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria viene fatta dal Presidente ,sentito il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione viene affisso presso la sede sociale. Detto avviso, che dovrà contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, dovrà essere a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. La convocazione dell'assemblea sarà pubblicata anche sul sito della associazione e per chi ne facesse esplicita richiesta è, a seconda delle possibilità tecniche dell'associazione, inviata tramite posta elettronica.

ARTICOLO 16

L'Assemblea straordinaria, richiesta dai due terzi dei soci aventi diritto al voto, deve essere convocata dal Presidente entro venti giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 17

Per essere valida l'assemblea, in prima convocazione, dovrà risultare composta da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà convocata in seconda seduta e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di tre soci, con rispettiva delega scritta.

ARTICOLO 18

Le votazioni dell'assemblea sono fatte a maggioranza assoluta dei voti presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove al quale sono affidati tutti i poteri esecutivi .

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di anni tre solari ed è rieleggibile. Nessuna carica può essere affidata a chi non sia in possesso della qualifica di socio.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea generale dei soci a maggioranza e a scrutinio segreto eleggerà, tra i suoi componenti, le seguenti cariche:

1)PRESIDENTE 2) VICE PRESIDENTE 3)SEGRETARIO 4)TESORIERE
E' prevista la figura del Presidente Onorario

ARTICOLO 21

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, firma gli atti ufficiali della stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e nell'ambito delle norme statutarie, prende le iniziative ritenute utili all'associazione, dandone poi comunicazione al consiglio direttivo; nonché è autorizzato ad espletare tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione, ai fini dell'acquisizione della persona giuridica.

ARTICOLO 22

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 23

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e cura la gestione e l'organizzazione associativa e ne riferisce gli sviluppi al Presidente e al Comitato Direttivo. Coordina i comitati di gestione, gli uffici di segreteria, redige nell'apposito registro i verbali delle sedute del consiglio direttivo, prepara le convocazioni delle assemblee su disposizione del Presidente e ne redige il verbale.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere riceve le quote mensili pagate dai soci e cura la regolare tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo cura:

- a) - l'esatta osservanza dello statuto da parte di tutti i soci
- b) – amministra e controlla il patrimonio dell'associazione e ne cura l'incremento.
- c) istituisce i comitati di gestione e di ricerca per particolari iniziative. Indica per ogni comitato di gestione un responsabile.

ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e cessa dalle sue funzioni:

a) - per termine del mandato b) - per voto di sfiducia dell'assemblea dei soci, espresso a maggioranza assoluta di voti c) - per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO

ARTICOLO 27

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) - dalla quota dei soci (tassa di iscrizione) b) - dagli introiti delle manifestazioni organizzate dall'associazione c) - da eventuali contributi europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti d) - da qualsiasi altra lecita sopravvenienza.

E' vietato distribuire a chiunque, socio o non socio, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo eventuali casi previsti dalla legge. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 28

Il Segretario ed il Tesoriere sono depositari responsabili del patrimonio e dei fondi dell'associazione. Il Presidente ha facoltà di anticipare spese per lo svolgimento della propria attività per il raggiungimento dello scopo sociale e dovrà predisporre apposita contabilità giustificativa. Tutti i membri del Consiglio Direttivo potranno ricevere un gettone di presenza per ogni riunione a cui parteciperanno o per particolari mansioni che verranno loro affidate. Le somme liquidate ai consiglieri saranno assoggettate a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

La durata dell'associazione è illimitata. Essa non può essere sciolta se non con delibera dell'assemblea straordinaria presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Con la stessa delibera di scioglimento l'assemblea stabilirà che il patrimonio dell'associazione è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa, scelta dall'Assemblea dei soci, sentito l'Organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 3, comma 190.